



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

**OGGETTO:**

**PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - PEF MTR ARERA ANNO 2021. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Sì
2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere	Sì
3. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Sì
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Sì
5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Sì
6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Sì
7. SILVESTRI LILIANA - Assessore	Giust.
8. ODIARDO ANDREA - Consigliere	Sì
9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere	Sì
10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
11. CAPPuccio MARIA DONATA - Consigliere	Sì
12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere	Giust.
13. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	11
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno AUDINO Alessandro.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/06/2021

OGGETTO: Piano finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti - PEF MTR Arera anno 2021. Presa d'atto e determinazione tariffe servizio raccolta e smaltimento rifiuti - Tari - per l'anno 2021.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018;
- la Legge n. 481 del 14/11/1995 e s.m.i., recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la Legge n. 212 del 27/07/2000, recante lo “Statuto dei diritti del contribuente”;
- il D.Lgs. n. 206 del 6/09/2005, recante il “Codice del consumo”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, recante “Norme in materia ambientale”;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la citata delibera ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine per l'approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

*all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sant'Antonino di Susa, il Consorzio C.A.D.O.S. si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. n. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti, ed esercita inoltre i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le aziende di servizio (Acsel Spa e Cidiu Servizi Spa);

Rilevato che in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile del C.A.D.O.S. n. 9 in data 08/06/2021 di approvazione dei PEF comunali 2021 relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, redatti secondo il metodo MTR fissato da ARERA con deliberazione n. 443/2019.

Esaminato il piano finanziario relativo al Comune di Sant'Antonino di Susa approvato dal Consorzio C.A.D.O.S., allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2020 (di approvazione delle tariffe TARI anno 2020) e n. 31 del 29/12/2020 (di presa d'atto del PEF anno 2020) con le quale il Comune di Sant'Antonino di Susa ha optato per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Preso atto di quanto emerso nel question time in Commissione Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale, a proposito dell'eventuale conguaglio fra i costi risultanti dal PEF anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, è stata chiarita la possibilità per i Comuni di utilizzare il fondo istituito con l'art. 106 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020 allo scopo di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e

conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico degli utenti TARI nelle annualità successive come previsto dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

9

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 – 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario 2021 approvato dall'Ente territorialmente competente, con i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il Piano finanziario 2021 allegato alla presente deliberazione (Allegato A), e i relativi allegati di cui alla citata deliberazione CADOS n. 9 del 08/06/2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto piano finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Dato atto che l'importo complessivo del piano finanziario, pari a Euro 630.005,00, è superiore alle entrate tariffarie massime applicabili nel limite di crescita, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette linee guida e comprensive delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina AREA n. 2/DRIF/2020, pari a Euro 592.806,00 (derivante dalla differenza fra il valore limite di Euro 595.483 indicato nel PEF e le entrate per contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007);

Rilevato che il regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 30 del 24 luglio 2014, prevede che le tariffe siano strutturate nel seguente modo:

- suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile secondo quanto previsto dagli art. 8 e 9 della sezione 4 (TARI) del citato regolamento;

- suddivisione dei costi del servizio rifiuti fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla percentuale di gettito derivante da tali utenze negli anni passati (82% utenze domestiche e 18% utenze non domestiche);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota fissa in base alla superficie dei locali occupati, riparametrata in base al numero degli occupanti, utilizzando i coefficienti di cui alla tabella 1-B del D.P.R. 158/1999 (Comuni con meno di 5.000 abitanti);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota variabile in base al volume dei rifiuti indifferenziati conferiti, ottenuto conteggiando il numero di svuotamenti del cassonetto dei rifiuti indifferenziati e moltiplicandolo per il volume del contenitore assegnato all'utenza;
- applicazione di un minimo di 8 svuotamenti annuali del cassonetto dei rifiuti indifferenziati per ciascuna utenza domestica;
- per la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, vengono invece utilizzati i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, opportunamente combinati tenendo conto di quanto previsto dal citato comma 652 della Legge 147/2013;

Dato atto che applicando la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche in base alla percentuale di gettito derivante da tali utenze negli anni passati ed utilizzando i criteri previsti dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, si determina la seguente ripartizione dei costi:

#### Utenze domestiche

- a) costi fissi pari a € 340.268,90
- b) costi variabili pari a € 145.831,99

#### Utenze non domestiche

- a) costi fissi pari a € 74.693,17
- b) costi variabili pari a € 32.011,90

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti:

- Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare)
- Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), da utilizzare per la sola suddivisione della quantità di rifiuti fra utenze con contenitore condiviso,

e per le utenze non domestiche i coefficienti:

- Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività)
- Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività),

tutti indicati nell'allegata "Simulazione calcoli anno 2021" (Allegato B alla presente deliberazione);

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano per la maggior parte tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, mentre nei casi in cui risultano inferiori ai minimi o superiori ai massimi, sono comunque stati fissati nei limiti stabiliti dal comma 652 della Legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, al fine di calmierare gli effetti del passaggio a TARI rispetto al previgente sistema di tassazione TARSU, sulle categorie che maggiormente ne avrebbero risentito, con un eccessivo e repentino aumento delle bollette;

Richiamato l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 che, ai fini dell'applicazione della TARI, ha equiparato la categoria degli studi professionali alla categoria "banche ed istituti di credito" e che pertanto, dall'anno 2020, esistono le seguenti due nuove categorie TARI:

#### 8 - Uffici e agenzie

## 9 - Banche, istituti di credito e studi professionali;

Rilevato inoltre che a partire dall'anno 2021 non sono più assoggettabili a TARI le utenze giornaliere del commercio su aree pubbliche in quanto il nuovo canone unico per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, istituito con la Legge n. 160/2019, è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato C);

Dato infine atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di Torino con provvedimento n. 154 del 27/10/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della proposta;

Sentito il Consigliere Comunale signor Roberto Giuglard, che osserva come vi siano pochi spazi di discussione sull'argomento, trattandosi di una presa d'atto, e nel ringraziare l'amministrazione comunale per essere sempre presente alle riunioni ed alle assemblee consortili, chiede se Aysel abbia presentato il piano industriale come da tempo viene invano richiesto dagli amministratori locali;

Sentito il Sindaco che rileva come il piano industriale non sia stato presentato ma vi sia un impegno di Aysel a presentarlo entro l'anno corrente;

Sentito il Consigliere Comunale signor Roberto Giuglard che chiede in che modo Aysel abbia fatturato ai Comuni i costi del servizio per questo primo semestre 2021, e chiede se il bilancio consuntivo Aysel sia già stato approvato;

Sentito il Sindaco che precisa che la fatturazione avviene sulla base di un bilancio previsionale cui fa seguito un conguaglio, e conferma l'avvenuta approvazione del consuntivo da parte di Aysel, che ha comportato un dibattito tra gli amministratori locali, non ancora conclusosi, circa l'opportunità o meno di addivenire ad un riparto di 295.000 euro di utili a favore dei Comuni;

Sentito l'intervento del Vice sindaco signor Franco Rocco, che osserva come in futuro i costi del servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti potrebbero diminuire quando gli enti si dotino di impianti di riciclo propri;

Sentito il Consigliere comunale signor Roberto Giuglard che osserva come in ogni caso i cittadini si trovano ogni anno a pagare aumenti di costo del servizio, seppure contenuti;

Sentito l'Assessore Antonio Ferrentino, che rileva come il piano finanziario del Comune di Sant'Antonino di Susa sia in linea, o meglio sotto la media rispetto a quelli di altri Comuni quali ad esempio il Comune di Condove, che ha costi maggiori pur avendo una popolazione analoga a quella di Sant'Antonino, e conclude osservando come sia doveroso dare atto che sono pochi i territori virtuosi dal punto di vista del contenimento delle spese del servizio come lo è il territorio gestito da Aysel;

Sentito il Consigliere comunale signor Roberto Giuglard che chiede quali siano in termini reali gli aumenti previsti a carico degli utenti per l'anno 2021;

Sentito l'Assessore Antonio Ferrentino, che premette che le tariffe erano invariate dall'anno 2017, e che per la determinazione delle tariffe del 2021 gli uffici comunali sono stati impegnati per molti giorni sulla questione, avendo compiuto anche molte simulazioni, per giungere ad un risultato che tenesse conto sia le esigenze delle imprese che quelle dei cittadini;

Sentito il Consigliere Comunale signora Donata Cappuccio, che osserva come l'isola ecologica che utilizza abitualmente necessita di una sistemazione più decorosa di quella attuale, anche per consentirne il semplice l'accesso, che risulta molto difficoltoso;

Sentito il sindaco, che concorda con l'osservazione della Consigliera signora Cappuccio, precisando come si siano dovuti aggiungere di recente un cassonetto della carta ed uno della plastica, e come si stia valutando, con l'assistenza di Aysel, di installare una telecamera di sorveglianza nell'area;

Il Sindaco quindi, constatato che non vi sono altri interventi, pone ai voti la proposta;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 3 (Cappuccio, Giuglard e Spataro);

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

#### DELIBERA

- 1) Di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, approvato dall'Ente territorialmente competente, Consorzio C.A.D.O.S., con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 08/06/2021 e redatto secondo i criteri previsti dal MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a cura dell'Ente territorialmente competente;
- 3) Di approvare in conseguenza le tariffe TARI per l'anno 2021 riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato C), determinate sulla base dei coefficienti indicati nell'allegata "Simulazione calcoli anno 2021" (Allegato B);
- 4) Di inviare la presente deliberazione al consorzio CADOS al fine della trasmissione degli atti mediante l'apposita piattaforma online dell'autorità ARERA;

- 5) Di trasmettere la presente deliberazione, entro il 14 ottobre p.v., al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso;

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata successiva votazione, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11      Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 8                      Voti contrari: n. 3 (Cappuccio, Giuglard e Spataro);

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di trasmettere l'atto a CADOS affinché possa procedere con i successivi adempimenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
F.to: PREACCO SUSANNA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to: CANE Dott. Alberto

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li \_\_\_\_\_

Input dati Ciclo integrato RU	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) (Dato MTR (MTR))	Ambito tariffario di SANT'ANTONINO DI SUSÀ					
		Ciclo integrato RU	Costi del Gestore	Costi del Comune/i	TOT PEF NETTO IVA	IVA	TOT PEF LORDO IVA
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	93.113	93.113	-	93.113	9.311	102.425
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	79.335	79.335	-	79.335	7.934	87.269
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	62.215	62.215	-	62.215	6.222	68.437
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	206.153	206.153	-	206.153	20.615	226.768
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	10.327	-	-	10.327	1.033	11.360
Fattore di Sharing b	E	0,6	0,6	-	-	0,6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	6.196	6.196	-	6.196	620	6.816
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	E	36.982	-	-	36.982	3.698	40.681
Fattore di Sharing b(1+w)	G	0,84	0,84	-	-	0,84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	E	31.065	31.065	-	31.065	3.107	34.172
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G	57.030	57.030	-	57.030	-	57.030
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,900	0,900	-	-	-	-
Numero di rate r	E	4	4	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E	12.832	12.832	-	12.832	1.283	14.115
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>416.387</b>	<b>416.387</b>	<b>-</b>	<b>416.387</b>	<b>41.639</b>	<b>458.026</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	44.741	39.877	4.864	44.741	3.988	48.729
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	43.584	6.946	36.638	43.584	695	44.278
Costi generali di gestione CGG	G	13.727	11.540	2.186	13.727	615	14.342
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	C	57.310	18.486	38.824	57.310	1.310	58.620
Ammortamenti Amm	G	33.384	33.384	-	33.384	3.338	36.722
Accantonamenti Acc	G	29.650	459	29.191	29.650	46	29.696
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	29.191	29.191	-	29.191	-	29.191
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	459	459	-	459	-	459
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	9.355	9.355	-	9.355	935	10.290
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	G	485	485	-	485	-	485
Costi d'uso del capitale CK	C	72.873	43.682	29.191	72.873	4.320	77.193
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	57.030	57.030	-	57.030	-	57.030
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,9	0,9	-	-	-	-
Numero di rate r	C	4	4	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	12.832	12.832	-	12.832	1.283	14.115
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	1.553	-	1.553	1.553	1.553	1.553
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>163.645</b>	<b>89.213</b>	<b>74.432</b>	<b>163.645</b>	<b>8.334</b>	<b>171.979</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/	E	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTF<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>	<b>C</b>	<b>580.033</b>	<b>505.600</b>	<b>74.432</b>	<b>580.033</b>	<b>49.973</b>	<b>630.005</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-	-	-	-
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/, 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/</b>							
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	-	-	-	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	E	-	-	-	-	-	-
Numero di rate r'	E	3	-	-	-	-	-
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> RCND <sub>TV</sub> /r'	E	-	-	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in data	E	69.358	-	-	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in data	E	3	-	-	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC <sub>TV</sub>	E	23.119	-	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) <sub>2020</sub> RC <sub>TV,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (SE r <sub>2020</sub> > 1)	E	6.267	-	-	6.267	627	6.893
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (do PEF 2020)	E	50.132	-	-	50.132	-	55.145
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/, 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)</b>	<b>C</b>	<b>445.773</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422.654</b>	<b>-</b>	<b>464.919</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF 2021</sub>	E	-	-	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in data	E	60.823	-	-	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in data	E	3	-	-	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RC <sub>TF</sub>	E	20.274	-	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) <sub>2020</sub> RC <sub>TF,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (SE r <sub>2020</sub> > 1)	E	6.267	-	-	6.267	627	6.893
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (do PEF 2020)	E	50.132	-	-	50.132	-	55.145
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/, 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)</b>	<b>C</b>	<b>137.104</b>	<b>-</b>	<b>74.432</b>	<b>157.379</b>	<b>-</b>	<b>165.086</b>
<b>ΣTF<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/, 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)</b>	<b>C</b>	<b>582.877</b>	<b>-</b>	<b>74.432</b>	<b>580.033</b>	<b>-</b>	<b>630.005</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>							
raccolta differenziata %	G	-	-	-	-	-	-
q <sub>22</sub> kg	G	1.896.059	-	-	-	-	-
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G	0,28	-	-	-	-	-
fabbisogno standard C <sub>cent</sub> /kg	E	-	-	-	0,29	-	-
<b>Coefficiente di gradualità</b>							
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E	-0,06	-	-	-	-	-
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E	-0,03	-	-	-	-	-
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y <sub>3</sub>	E	-0,01	-	-	-	-	-
Totale y	C	-0,1	-	-	0	0	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,9	-	-	1	1	-
<b>Verifica del limite di crescita</b>							
PL <sub>0</sub>	MTR	-	-	-	1,7%	-	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>	E	-	-	-	0,10%	-	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>	E	-	-	-	0,00%	-	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>	E	-	-	-	0,00%	-	0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C <sub>19 2021</sub>	E	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C	-	-	-	1,6%	-	1,6%
(1+ρ)	C	-	-	-	1,016	-	1,016
ΣTV <sub>v</sub>	C	-	-	-	580.033	-	630.005
ΣTV <sub>v,1</sub>	E	-	-	65%	347.719	65%	382.073
ΣTF <sub>v,2</sub>	E	-	-	35%	185.686	35%	204.032
ΣTF <sub>v,1</sub>	C	-	-	100%	533.405	100%	586.105
ΣTF <sub>v</sub> /ΣTV <sub>v,1</sub>	C	-	-	-	1,0874	-	1,0749
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	-	-	-	541.939	-	595.483
delta (ΣT <sub>max</sub> -ΣT <sub>v</sub> )	C	-	-	-	38.093	-	34.522
Quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20	C	-	-	-	2.845	284,48	3.129
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	C	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE (TARI 2021)	C	-	-	100%	544.784	100%	598.612
di cui TARIFFA VARIABILE	C	-	-	72%	391.083	73%	435.203
di cui TARIFFA FISSA	C	-	-	28%	153.701	27%	163.410
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>						
<b>Dettaglio componenti a conguaglio</b>							
Quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0	-	-	-	-	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	38.495	-	-	-	-	38.495
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	38.495	-	-	-	-	38.495
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione	C	-	-	-	-	-	-
Quota conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa all'annualità 2019)	C	2.845	-	-	-	-	3.129

72%

28%

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	Coeff Ka Tab 1B del D.P.R. 158/1999 Per calcolo quota fissa	Coeff Kb Per suddivisione quota variabile in caso di contenitore condiviso	Parte fissa €/mq. anno	Parte variabile €/lt
1	0,84	0,8	1,32156	0,05968
2	0,98	1,6	1,54181	0,05968
3	1,08	2,0	1,69914	0,05968
4	1,16	2,6	1,82500	0,05968
5	1,24	3,2	1,95087	0,05968
6 o più	1,30	3,7	2,04526	0,05968

Numero minimo svuotamenti contenitore rifiuti indifferenziati: 8 svuotamenti annui.

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficienti utilizzati per calcolo quota fissa (kc) e quota variabile (kd) – Tariffa quota fissa e quota variabile

N.	DESCRIZIONE	KC	Parte fissa €/mq./anno	KD.	Parte variab €/mq./anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	1,08902	3,40	0,36931
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	1,70826	6,03	0,65498
3	Stabilimenti balneari	0,63	1,34526	4,16	0,45186
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,91819	3,03	0,32912
5	Alberghi con ristorante	1,33	2,83999	9,86	1,07099
6	Alberghi senza ristorante	0,91	1,94315	7,02	0,76251
7	Case di cura e riposo	1,15	2,45563	8,19	0,88960
8	Uffici, agenzie	1,13	2,41292	8,76	0,95151
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,87	1,85774	4,64	0,50400
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	2,37022	8,12	0,88199
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	3,24570	10,63	1,15463
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,30	2,77593	7,20	0,78206
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	2,47698	8,52	0,92544
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	1,94315	5,50	0,59741
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,20	2,56240	6,71	0,72884
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, attività artigianali pizza al taglio e similari	3,50	7,47366	50,28	5,46141
17	Bar, caffè, pasticceria	3,30	7,04659	40,65	4,41540
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,20	4,69773	16,99	1,84545
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,70	3,63006	17,00	1,84654
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,90	8,32779	67,66	7,34923
21	Discoteche, night club	1,64	3,50194	11,01	1,19591
22	Attività di rimessaggio	0,32	0,68331	1,70	0,18465